



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura



SIC/ZPS IT4060003
Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio,
Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio

Misure specifiche di conservazione

Gennaio 2018

Sommario

Territorio della Provincia di Ferrara interno ed esterno all’Area protetta – Misure specifiche di conservazione	3
1. Introduzione	3
2. Minacce	4
3. Obiettivi	5
4. Strategia di conservazione.....	5
4.1 Premesse e Finalità	5
4.2 Promozione delle attività.....	5
4.3 Misure contrattuali.....	5
5. Individuazione elementi naturali caratteristici paesaggio agrario	6
6. Monitoraggio dell’efficacia delle azioni.....	6
7. Bibliografia.....	8
Territorio della Provincia di Ravenna – Misure specifiche di conservazione.....	9
1. Descrizione.....	9
1.1 Habitat all. I direttiva 92/43/CEE	9
1.2 Specie vegetali all. II direttiva 92/43/CEE.....	9
1.3 Specie animali.....	9
1.3.1 Specie animali all. II direttiva 92/43/CEE	9
1.3.2 Specie animali all. I direttiva 09/147/UE	9
2. Misure specifiche di conservazione	10
Misure regolamentari (RE) valide per tutto il sito.....	12

Territorio della Provincia di Ferrara interno ed esterno all'Area protetta – Misure specifiche di conservazione

1. Introduzione

La tutela e la gestione dei Siti di Rete Natura 2000 avviene attraverso specifici strumenti appositamente individuati dalla normativa europea. La Regione e gli Enti gestori dei Siti (Parchi e Province) sono dunque chiamati ad emanare ed attuare le misure di conservazione generali e specifiche e i piani di gestione,

Con Deliberazione G.R. n. 1419 del 7 ottobre 2013 (B.U.R. n. 303 del 17.10.13) sono poi state approvate le "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" che sostituiscono le precedenti Misure di Conservazione e sono inoltre valide sia per le ZPS sia per i SIC.

Il SIC/ZPS IT4060003 Vene Di Bellocchio, Sacca Di Bellocchio, Foce Del Fiume Reno, Pineta Di Bellocchio istituito con DGR 512/09 ha una superficie totale di 2242 ettari, di cui 1726 in Provincia di Ravenna e 516 ettari in Provincia di Ferrara. I comuni interessati sono: Ravenna e Comacchio.

Il sito è in gran parte incluso nella perimetrazione del Parco del Delta, ai sensi della L.R. 27/1988 e della relativa Stazione Valli di Comacchio.

2. Minacce

SIC- ZPS	IT4060003 VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO	subsidenza ed erosione della costa;	9000 erosione
		aumento della salinità;	8905 ingressione del cuneo salino a causa della
		interramento dei canali sublagunari e di collegamento con il mare;	subsidenza
			8300 canalizzazione
		forte pressione antropica legata al turismo balneare;	6281 balneazione e turismo in zone costiere protette e in corsi d'acqua
		gestione dei livelli idrici;	8530 gestione del livello
		perdita di superficie del sistema idrometrico interno di dossi e barene per effetto della subsidenza e dell'erosione;	
		sfalcio della vegetazione erbacea degli argini e delle aree marginali durante il periodo riproduttivo;	1004 trinciature e sfalci di superfici erbose in periodo riproduttivo
		pratiche agricole;	1000 coltivazione
		taglio del bosco e sostituzione con coltivazioni agrarie;	1670 disboscamento senza reimpianto - riduzione superfici boschive
			1000 coltivazione
attività del poligono militare;	2300 caccia		
pressione venatoria;			
bracconaggio;	2431 bracconaggio		
presenza di linee elettriche a media e alta tensione (collisione e folgorazione di uccelli);	5110 elettrodotti - linee elettriche MT e AT pericolose per i volatili		
	9661 antagonismo dovuto all'introduzione intenzionale o accidentale di specie aliene		
inquinamento delle acque dovuto all'immissione di sostanze inquinanti di origine industriale, civile e agricola;	7010 inquinamento dell'acqua		
discariche abusive;	4200 discariche		
presenza di specie animali esotiche naturalizzate;			
speculazione edilizia;	4000 aree urbane, insediamenti umani		
incendi.	1800 incendi		

3. Obiettivi

L'obiettivo generale è il mantenimento, o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora a cui il sito è dedicato.

A tale scopo è utile riportate alcune definizioni della Direttiva habitat Art. 1, relative ai concetti di "conservazione" e "soddisfacente".

"Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando — la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,

— la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e — lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

Lo «stato di conservazione» è considerato «soddisfacente» quando

- *i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,*
- *l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e*
- *esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine."*

4. Strategia di conservazione

Nel sito in oggetto valgono le Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (Deliberazione G.R. n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)" (B.U.R. n. 303 del 17.10.13) e le seguenti misure. Le misure regolamentari sono riportate in uno specifico capitolo.

4.1 Premesse e Finalità

Le Misure classificano le attività derivanti dalle strategie di conservazione in tre categorie:

Regolamentazione delle attività;

Promozione delle attività;

Opere/interventi.

4.2 Promozione delle attività

1. Per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente sono da incentivare le attività di agricoltura biologica e integrata, con particolare riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale.

4.3 Misure contrattuali

1. Regolamentazione dei rapporti tra proprietari privati e pubblici ed Ente Gestore del sito attraverso la stesura e sottoscrizione di una specifica convenzione tra le due sopracitate parti, in cui si regolamentano di comune accordo le attività all'interno delle proprietà private, in particolare ma non solo quelle vallive. Il contenuto della convenzione deve comunque garantire, ed avere come obiettivo, la conservazione di habitat e specie a cui il sito è dedicato.

5. Individuazione elementi naturali caratteristici paesaggio agrario

Non sono stati individuati elementi naturali caratteristici del paesaggio agrario ai quali sia necessaria estendere la tutela già garantita dalle Misure Generali di Conservazione.

6. Monitoraggio dell'efficacia delle azioni

Il monitoraggio ha come obiettivo la verifica dello stato di conservazione di habitat e specie, ciò consente di verificare l'efficacia delle misure e definire eventuali misure e/o azioni correttive. Infine, solo in ordine di elencazione, permette di far fronte all'obbligo a norma dell'Art. 11 della Direttiva Habitat 92/43 per cui "Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari." La Commissione, basandosi sulle relazioni trasmesse dagli stati membri elabora poi una relazione globale, a norma dell'Art. 17 della direttiva Habitat. La prima relazione di questo tipo è stata pubblicata il 13.7.2009 "COM(2009) 358 definitivo. *Relazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Relazione globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli habitat riferimento dal 2001 al 2006.*"

Dalla succitata relazione è emerso che molti stati membri per quanto riguarda lo stato di conservazione di habitat e specie hanno comunicato "sconosciuto". Inoltre è emerso un secondo elemento estremamente importante, ovvero che anche quando i dati sono disponibili spesso esistono problemi che nascono dal modo in cui sono presentati o con cui sono stati raccolti. (<http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17/chapter2>) "Even when data are available there are often problems arising from differing means of presenting the data or the way in which it has been collected."

Per quanto sopra esposto si ritiene che il monitoraggio dovrebbe essere standardizzato a livello Nazionale od almeno a livello Regionale, definendo chiaramente una metodologia univoca a cui tutti gli operatori devono obbligatoriamente uniformarsi, realizzando poi anche appositi workshop informativi per il personale degli Enti Gestori dei siti Natura 2000 ed i relativi specialisti coinvolti.

Ciò premesso in assenza di una metodica uniforme, indicatori inclusi, si individua comunque un monitoraggio che tiene conto della tempistica e degli indicatori di cui al capitolo 3.2. Individuazione degli indicatori e relativi parametri.

Lo schema di monitoraggio, con valore di indirizzo, è riassunto nella scheda di Tabella 17, in cui si fornisce anche una data di inizio di monitoraggio in funzione dello stato di aggiornamento e delle presenti misure specifiche di conservazione.

Tabella 17: schema di monitoraggio con tempistica ed indicatori per la verifica dell'efficacia delle azioni.

	Data inizio monitoraggio	Durata minima del monitoraggio
Habitat - tutti	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2015, ovvero dopo 4 anni dall'ultimo censimento (2011).	Un anno
Mammiferi	Dopo un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2015, ovvero dopo 4 anni dall'ultimo censimento (2011).	Due anni per verificare eventuali colonizzazione del sito.
Avifauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2015, ovvero dopo 4 anni dall'ultimo censimento (2011).	Un anno
Erpetofauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2015, ovvero dopo 4 anni dall'ultimo censimento (2011).	Un anno

Ittiofauna	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2015, ovvero dopo 4 anni dall'ultimo censimento (2011).	Un anno
Invertebrati	Dopo due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti misure specifiche di conservazione e comunque non oltre il 2015, ovvero dopo 4 anni dall'ultimo censimento (2011).	Un anno

7. Bibliografia

AER, 1991. Rivista mensile del Servizio Meteorologico Regionale dell'Emilia Romagna, numero 10/1991, Bologna.

CARAMORI G., 2008 – Cartografia (Distribuzione delle specie ittiche sul territorio regionale, Zone B). In: Carta ittica dell'Emilia-Romagna Zone B e A. A cura di Giuseppe Castaldelli e Remigio Rossi. Regione Emilia-Romagna.

CCIAA 2010. Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. OML Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Camera di Commercio di Ferrara. Rapporto 2010 n. 5.

CCIAA_b 2010. Report sull'andamento dell'economia provinciale III trimestre 2010. Camera di Commercio di Ferrara. Dicembre 2010.

CCIAA_c 2010. Informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara. A cura del Servizio informazione economica della Camera di Commercio di Ferrara. Edizione 2010.

Prov. 2010a. Popolazione residente in provincia di Ravenna, anno 2009. Servizio statistica della Provincia di Ravenna.

Prov. 2010b. Dati delle Anagrafi comunali, elaborate dall'Ufficio di Statistica della Provincia di Bologna.

PTCP, 2004. Relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara, approvato con D.C.P. 101816 del 27/10/04 e pubblicata sul BUR - E.R. n. 166 del 09/12/2004).

PTCP, 2007. "Il quadro conoscitivo della variante al PTCP di Ferrara", art. 4 della L.R. 20/00).

PTCP 1997. Provincia di Ferrara - Integrazioni e specificazioni al Piano Territoriale Paesistico Regionale ed indicazioni e prescrizioni per la pianificazione comunale e di settore).

Territorio della Provincia di Ravenna – Misure specifiche di conservazione

1. Descrizione

Il sito presenta un'estensione di circa 2.242 ha, di cui 1.726 ha in provincia di Ravenna, nel comune di Ravenna, in parte ricadenti entro il confine del parco regionale del Delta del Po; circa 235 ha sono esterni al perimetro del Parco e, di questi, circa 15 ha sono aree di spiaggia antropizzata e 220 ha sono acque marine aperte.

1.1 Habitat all. I direttiva 92/43/CEE

Nella porzione ricadente in provincia di Ravenna e al di fuori dal Parco regionale del Delta del Po non sono presenti habitat.

1.2 Specie vegetali all. II direttiva 92/43/CEE

/

1.3 Specie animali

1.3.1 Specie animali all. II direttiva 92/43/CEE

Petromyzon marinus

Alosa fallax

Aphanius fasciatus

Pomatoschistus canestrinii

Knipowitschia panizzae

1.3.2 Specie animali all. I direttiva 09/147/UE

Phalacrocorax aristotelis (M) *Egretta garzetta* (M)

Phoenicopterus ruber (M)

Charadrius alexandrinus (M)

Larus melanocephalus (M)

Larus genei (M)

Gelochelidon nilotica (M)

Sterna sandvicensis (M) *Sterna hirundo* (M)

Sterna albifrons (M)

Chlidonias hybridus (M)

Chlidonias niger (M)

2. Misure specifiche di conservazione

Art. 1 Finalità, validità ed efficacia delle Misure Specifiche di Conservazione

Le Misure Specifiche di Conservazione del sito IT4060003 Vena di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio definiscono nel dettaglio l'insieme organico delle tutele necessarie per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di cui alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), nonché il loro risanamento e, possibilmente, miglioramento. Le Misure Specifiche di Conservazione sono uno strumento di carattere gestionale e regolamentare elaborato in riferimento alle Direttive n.92/43/CEE e n. 2009/147/CE, al DPR 357/97 e ss.mm., al D.M. n. 224 del 2002, al D.M. n. 258 del 2007, alla L.R. 6 del 2005 e alle delibere regionali.

Le Misure Specifiche di Conservazione:

- a) individuano le attività antropiche problematiche e quelle eventualmente non ammissibili all'interno del sito, nonché le relative regolamentazioni attraverso indirizzi, prescrizioni, incentivi, per garantire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario per i quali è stato designato il sito;
- b) indicano le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario target, da incentivare;
- c) fissano i criteri ed i parametri degli indennizzi e dei contributi.

Le Misure Specifiche di Conservazione hanno validità a tempo indeterminato. Le Misure Specifiche di Conservazione sono sottoposte a revisioni da parte dell'Ente gestore del sito in seguito ad approfondimenti conoscitivi e a esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o attività necessari alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario.

Le Misure Specifiche di Conservazione sono articolate in misure di indirizzo, direttive, misure prescrittive e misure di incentivazione.

Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le norme vigenti.

Art 2 Gestione e interventi sulla linea di costa e sue pertinenze

MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE

1. Prevedere che le opere di sistemazione delle difese a mare mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, ove possibile, l'adozione delle tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Sottoscrizione di protocolli di intesa tra Ente gestore del sito e STB entro 2 anni dall'entrata in vigore delle presenti Misure al fine di orientare il programma degli interventi di manutenzione delle difese a mare, con le seguenti finalità:
 - a) limitazione degli impatti sull'ecosistema marino costiero e litorale, riducendo al minimo la rimozione di vegetazione e di materiale litoide e l'apporto di sabbia non omologa rispetto alle caratteristiche di quello presente naturalmente;
 - b) allo studio di eventuali soluzioni alternative, in base all'importanza degli habitat e delle specie presenti;
 - c) alla predisposizione di azioni di recupero di eventuali specie di pregio (piante, pesci, ecc.) interessate dai lavori;
 - d) alla conversione delle difese a terra in sistemi litoranei spiaggia-duna.

Art 3 Attività produttive e di produzione energetica e reti tecnologiche e infrastrutturali

MISURE DI INDIRIZZO E DIRETTIVE

Prevedere la messa in sicurezza delle linee elettriche esistenti a media e alta tensione pericolose per l'avifauna a causa del rischio di collisione e folgorazione.

Art 4 Attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici

MISURE DI INDIRIZZO

1. Le attività di sensibilizzazione e di didattica sono effettuate con le modalità e gli strumenti definiti dall'art. 10 della L.R. n. 6/05.
2. Si ritiene prioritaria la realizzazione di campagne di sensibilizzazione su:

- a) tutela delle dune e delle spiagge naturali,
 - b) impatti delle specie alloctone invasive su habitat e specie di interesse comunitario e modalità di prevenzione e controllo degli impatti.
3. Regolamentare gli accessi, i flussi turistici e le attività di fruizione (nautica da diporto, pesca, ecc.) esistenti e di progetto nelle superfici con habitat sensibili, nelle aree non private e nei periodi in cui la fauna selvatica è più vulnerabile al disturbo antropico. In particolare regolamentare gli accessi ed il traffico nautico nelle zone antistanti le spiagge naturali a nord della foce del fiume Reno.
 4. Promuovere le attività di protezione dagli incendi (educazione a livello scolastico, segnaletica mirata, controllo sociale, attivazione del volontariato durante i periodi di maggiore rischio, ricerca scientifica, creazione di un catasto dei terreni interessati da incendi, lasciare alla rigenerazione naturale le superfici interessate da incendi).

Art 5 Attività venatoria, alieutica e gestione faunistica

MISURE DI INDIRIZZO

1. Prevedere campagne di sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e gatti vaganti. Gli Enti competenti intensifichino le attività di controllo con metodi incruenti di cani e gatti vaganti (cattura dei cani e dei gatti vaganti, sanzioni ai proprietari, controlli sulla registrazione dei cani, mantenimento in canili e gattili dei cani e dei gatti senza proprietario o con proprietario non rintracciabile, incentivi e facilitazioni per la sterilizzazione dei gatti).
2. Controllare e, possibilmente, eradicare le specie animali alloctone invasive in tutti gli habitat, con particolare riguardo a *Nutria Myocastor coypus*, Gambero della Louisiana *Procambarus clarkii* e Tartaruga dalle orecchie rosse *Trachemys scripta*.

Art. 10 Indennizzi e contributi

1. Ai sensi dell'art. 59 della LR 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto, previsti dalle Misure Specifiche di Conservazione, comportino riduzione del reddito, il soggetto gestore provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai commi seguenti.
2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore delle Misure Specifiche di
3. Conservazione, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
4. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime di sito della rete Natura 2000.
5. Indennizzi e contributi per l'attuazione delle misure di incentivazione previste all'art. 6 delle presenti Misure Specifiche di Conservazione vengono definiti in base ad indennità, contributi e finanziamenti erogabili attraverso il Piano Regionale di Sviluppo Rurale e altri Piani e Programmi regionali.

Misure regolamentari (RE) valide per tutto il sito

Attività turistico-ricreativa

È vietato accedere alle spiagge di Ancona di Bellocchio e Foce Reno dal 1 marzo al 31 luglio, fatto salvo per concessioni demaniali esistenti e salvo autorizzazione dell'Ente gestore; è possibile recintare le aree di nidificazione di specie particolarmente sensibili.

Attività venatoria e gestione faunistica

È vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne, limitatamente per coloro che esercitano l'attività venatoria negli appostamenti e negli apprestamenti, temporanei o fissi, all'interno di tali zone umide e nella relativa fascia di rispetto di 150 m.

È vietato esercitare la caccia in tutta la fascia marina interna al sito.

Attività di pesca e gestione della fauna ittica

È vietato esercitare la pesca nel tratto di mare a nord della foce del fiume Reno.

È vietato utilizzare il Lago di Spina a fini produttivi, quali pesca, acquacoltura e molluschicoltura.

Altre attività

È vietato utilizzare barre falcianti per potare alberi e arbusti.